

Fulvio Di Blasi, *Ritorno al Diritto. Miti e leggende della scienza giuridica moderna*, Phronesis Editore, Palermo 2009. Un volume di pp. 115.

Nella manualistica contemporanea riguardante le scienze giuridiche la parte dedicata all'analisi delle origini del diritto e alle riflessioni sul suo fondamento appare spesso paradossalmente esigua, inserita quasi sempre come semplice apparato introduttivo, a fronte invece della grande attenzione che viene riservata all'aspetto tecnico e di commento delle varie norme. In altre parole, si ha l'impressione che il diritto stia dimenticando se stesso, il senso che lo anima, impoverendosi progressivamente in una deriva tecnicistica e formalistica. Ed è proprio a partire da tale denuncia che prende l'avvio il progetto di un "*Ritorno al Diritto*", assunto a titolo emblematico di un libro che ha il duplice intento di spiegare le motivazioni che hanno causato questa sorta di alienazione del diritto da sé, nonché di indicare la via per un possibile recupero della sua identità. Con una prosa pungente e uno stile accattivante l'autore Fulvio Di Blasi non si limita, infatti, a denunciare i difetti che minano alla base la disciplina del diritto moderno, ma si preoccupa anche di andare ad indagare le correnti filosofiche e culturali che li hanno determinati, per passarle ad un accurato vaglio critico. Data la relativa brevità del testo, volutamente pensato per essere sintetico e di agile lettura anche per scopi didattici, la critica svolta dall'autore potrebbe essere ulteriormente approfondita e continuata in altri scritti più ampi: ciò nondimeno essa è, nelle sue linee essenziali e nei suoi snodi principali, ben costruita e articolata con competenza.

Il primo capitolo si apre con l'analisi del tema del *formalismo giuridico*, che comporta quella "mediocrità neutrale" vista da Di Blasi come uno dei maggiori pericoli in cui attualmente può incorrere uno studioso di diritto. Questa particolare concezione del diritto, in cui esso è considerato completamente autonomo e slegato da qualunque valore e dalla morale, è stata sostenuta da autori come Kelsen (normativismo e dottrina pura del diritto), Austin (volontarismo e imperativismo moderno), Holmes e Pound (realismo giuridico), e si basa sulla distinzione tra fatti e valori operata da Hume. In opposizione a questa linea di pensiero Di Blasi ricorda le obiezioni che a Hume furono mosse da alcuni filosofi come Husserl e Carcaterra: il vero passaggio illogico, per loro, consiste nel confondere *il fatto*, ossia le sensazioni brute, ciò che è empiricamente percepito, con *l'essere* della realtà; e questa sarebbe pertanto la fallacia fattualistica di Hume. In alternativa al formalismo giuridico viene perciò riproposto il *giusnaturalismo*, corroborato storicamente da alcuni riferimenti all'antico diritto civile romano e argomentato tramite la nozione di "giusto naturale" (p. 14) di matrice aristotelica e tomistica.

Nel secondo capitolo viene poi contestata un'altra grave pecca che affligge il diritto moderno, ovvero il tecnicismo, il "giurista tecnico". Strettamente relato con il formalismo, il tecnicismo nasce quando ci si stacca dalla realtà e si pretende l'autosufficienza della norma codificata e chiusa in se stessa, assecondando quella visione del *positivismo giuridico* per il quale l'unico diritto esistente è quello posto dal legislatore umano.

Questa tematica viene sviluppata nel capitolo terzo, il più denso del libro, dove ci si domanda "Che cos'è una norma e che cos'è un principio?", spalancando così anche ai giuristi lo spinoso problema filosofico degli universali. Di Blasi ripercorre brevemente le tappe delle classiche teorie della conoscenza di stampo platonico (p. 45), aristotelico (p. 47), e la formula medievale della verità come *adaequatio rei et intellectus* (p. 53), applicandole infine all'ambito giuridico in quanto scienza pratica. La tesi che viene presentata è che la verità pratica, richiesta al legislatore nell'atto di emanare una legge, o al giudice nell'atto di emettere una sentenza, presuppone nella mente dell'agente la conoscenza teorica della verità, ossia la corretta cognizione di come la realtà è e, pertanto, di come può essere cambiata: l'esempio che viene riportato per illustrare il concetto è quello dell'architetto, che se vuole edificare una casa solida deve conoscere e rispettare tutta una serie di ben precise leggi fisiche, come le forze, i pesi e la composizione dei materiali da costruzione. Allo stesso modo, anche dal punto di vista morale l'azione migliore, così come la decisione giuridica migliore, è quella meglio fondata sulla realtà, più conforme alla natura degli uomini e delle cose (p. 56).

Basandosi su queste considerazioni, i quattro capitoli successivi procedono con maggior scioltezza trattando questioni più concrete. Il quarto capitolo prende come spunto il mancato inserimento di un riferimento alle radici cristiane dell'Europa nel testo della Costituzione europea per riflettere sul tema della comunità, e di ciò che la rende tale. Con particolare riferimento ad Aristotele, viene discusso il rapporto tra l'amicizia e la giustizia (p. 68), mostrando che la relazione amicale è ciò che tiene unita una società ed è il massimo bene della città, tanto da essere superiore alla giustizia stessa: infatti, tra veri amici non c'è bisogno di ricorrere alla giustizia, perché non insorgono torti da riparare. Viceversa, una comunità di uomini giusti, ma non amici, difficilmente potrebbe sussistere, poiché mancherebbe l'elemento di coesione per tenerli insieme.

Il dibattito sulle radici di una comunità prosegue nel capitolo seguente, nel quale entra in gioco anche il tema della felicità e del bene, quale fine ultimo dell'uomo e obiettivo comune da raggiungere. Dopo un accenno all'*utilitarismo* di Bentham e di Mill, Di Blasi predilige il concetto di "etica narrativa" (p. 81) ideato da MacIntyre, dove emerge con maggiore complessità l'intreccio tra la società e il singolo individuo, dimostrando la loro stretta interrelazione: proprio come il personaggio di una storia e l'ambientazione in cui si svolge, la personalità del singolo e l'identità della comunità si influenzano reciprocamente. Pertanto, la ricerca del bene e della felicità richiedono necessariamente dei contesti sociali virtuosi visti in una dimensione narrativa, cioè intessuti e composti dalle azioni buone e dalle virtù di ciascun cittadino.

Questo discorso richiede un ripensamento del modello *individualista* su cui poggia la mentalità moderna, cui è dedicato il sesto capitolo. Una rielaborazione del modello politico classico *organicista*, infatti, riuscirebbe a sanare molte delle contraddizioni derivate dall'individualismo imperante: Di Blasi fa notare, a titolo esemplificativo, che tutto il diritto penale si basa sul principio che la persona colpevole può essere punita, e quindi perde giustamente quell'inviolabilità individuale di cui godeva, in favore del bene della comunità alla quale ha nuociuto (p. 88). Dunque, appare chiaro che una visione individualista estrema non è concretamente applicabile all'interno di una società, la quale può governarsi solo se non perde di vista il bene comune e il contesto complessivo delle relazioni virtuose dei vari membri tra di loro.

L'ultimo capitolo conclude la dissertazione del saggio affrontando ciò che l'autore definisce come "la grande ideologia dell'autonomia" (p. 94), ovvero quell'elemento che caratterizza la modernità e che tuttavia, contemporaneamente, ne sta causando anche la crisi contribuendo al suo declino. L'epoca moderna sorge con la pretesa di essere autonoma e di staccarsi da tutto ciò che l'ha preceduta: la rivoluzione francese rigetta, ad esempio, il periodo polemicamente chiamato "medioevo"; si assiste inoltre ad una forte reazione contro la religione, con un accanimento feroce soprattutto nei confronti della Chiesa, nonché a speculazioni filosofiche che vorrebbero escludere Dio dal panorama intellettuale e dal pensiero dell'uomo. Tutto ciò lo si nota anche in campo giuridico, dove il diritto naturale viene riletto in chiave anti-teologica, con un progetto riassumibile nella famosa frase di Grozio che parla di un diritto valido "anche se Dio non esistesse". L'esclusione di una teleologia, di un finalismo superiore capace di dare un senso alla natura, commenta Di Blasi, rende però la natura stessa intrinsecamente insensata, e dunque incapace di reggersi da sola. Perfino lo studio della natura da parte di discipline scientifiche si basa sul presupposto che essa *può* essere studiata, cioè che ha un senso intelligibile, contravvenendo alle pretese di quel razionalismo esasperato che respinge qualunque teleologia e sancisce l'assoluta autosufficienza del piano immanente. Secondo l'autore, quindi, il diritto naturale premoderno è in grado di offrire degli spunti interessanti e delle soluzioni efficaci per poter uscire da quelle aporie che continuano ad affliggere la mentalità moderna.

Il ritorno al diritto è dunque un ritorno ai valori, un ritorno alla realtà (p. 31), perché questo è l'unico modo per riconquistare l'autenticità del diritto stesso. Altrimenti esso può diventare una prigione, una gabbia: se viene svuotato del suo significato profondo, di esso resta soltanto un formalismo sterile entro il quale il giurista rischia di rimanere intrappolato. L'esigenza di tornare al diritto esprime perciò il bisogno liberatorio di riottenere una visione genuina, più profonda e più ampia, riscoprendone le radici e allacciandolo nuovamente a quei valori morali che lo hanno originato e dai quali dipende. L'ignoranza di questi valori, o il loro aperto rifiuto, comporta inevitabilmente uno svilimento dell'arte della giurisprudenza fino a ridurla a spoglio tecnicismo, con inoltre la conseguenza ben più grave di asservirla alle varie ideologie che di volta in volta possono indiscriminatamente utilizzarla come strumento per gli scopi più arbitrari: si pensi al cosiddetto *uso alternativo del diritto* e ai *pretori d'assalto* degli anni Settanta (p. 2).

In una concezione formalistica e relativistica del diritto non c'è spazio per la libertà: ci potrà essere "emotivismo" etico (MacIntyre), o una sola apparente "neutralità" (p. 64), e arbitrarismo, ma non vera libertà. Essa può germogliare e crescere soltanto in un contesto veritativo dove il diritto non abbia pretesa auto-impositiva, come nel giuspositivismo (p. 26), ma abbia come referente ultimo la realtà. Dunque il ritorno al diritto, inteso come il recupero della sua vera natura, coincide anche con un recupero della sua libertà.

Luca Vettorello
luc.art@libero.it